



Berna, 9 marzo 2006

Destinatari:

- partiti
- associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- organizzazioni mantello dell'economia
- cerchie interessate

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti
Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, Egregi Signori

La legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) deve essere riveduta e quindi acquisire il nuovo titolo di legge federale sulla sicurezza dei prodotti.

Il 1. marzo 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare la procedura di consultazione relativa al disegno di legge sulla sicurezza dei prodotti presso i Cantoni, i partiti, le associazioni svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

In Svizzera la sicurezza dei prodotti è disciplinata esclusivamente da una molteplicità di atti legislativi settoriali o specifici di un singolo prodotto. L'Unione europea ha invece armonizzato ulteriormente le sue esigenze nell'ambito della sicurezza dei beni di consumo emanando la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. In Svizzera, nell'ambito del programma di governo dopo il no allo SEE, è stata comunque riveduta la LSIT, di modo che essa rappresenta una legge completa perlomeno in materia di sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

Tuttavia la LSIT attualmente in vigore non prevede, da diversi punti di vista, un livello di protezione comparabile con quello della direttiva dell'Unione europea. Le differenze principali che occorre eliminare mediante una revisione della LSIT riguardano in particolare:

- *i prodotti contemplati e il rapporto riguardo ad altre leggi:* la LSIT è applicabile unicamente alle installazioni e agli apparecchi tecnici; il campo d'applicazione deve essere esteso ai prodotti in generale; il rapporto tra la legge sulla sicurezza dei prodotti e le leggi settoriali viene disciplinato in modo che la legge venga applicata sussidiariamente, nella misura in cui in altri atti legislativi non sono previste norme derogatorie;
- *gli obblighi dei fabbricanti:* dopo l'immissione in commercio di un prodotto, il fabbricante o l'importatore deve essere obbligato a prendere provvedimenti adeguati per riconoscere i pericoli e per informarne le autorità d'esecuzione;
- *le competenze delle autorità:* la LSIT attualmente in vigore accorda alle autorità d'esecuzione (contrariamente alla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti) soltanto competenze insufficienti per prendere gli opportuni provvedimenti.

Alla base della revisione della LSIT non vi è l'intenzione di riprendere la direttiva dell'Unione europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Il fatto che la LSIT attualmente in vigore non abbia in parte lo stesso livello di protezione della direttiva costituisce tuttavia un motivo per eliminare le

principali differenze mediante una revisione. Sia i fabbricanti che gli utilizzatori dei vari prodotti potranno sicuramente beneficiare di tali soluzioni eurocompatibili. I fabbricanti devono potersi orientare secondo lo stesso standard di sicurezza, indipendentemente dal fatto che producano per il mercato svizzero o per lo spazio economico costituito dagli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Gli utilizzatori in Svizzera, da parte loro, devono poter beneficiare dello stesso livello di sicurezza richiesto dalla direttiva dell'UE per il proprio campo d'applicazione. Anche a causa degli sforzi intesi a rendere il *diritto in materia di prodotti* della Svizzera possibilmente compatibile con quello dell'Unione europea, è opportuno adeguare la *legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti* a quella dell'Unione europea effettuando una revisione della LSIT. Lo standard di sicurezza secondo la legge sulla sicurezza dei prodotti corrisponde del resto ai requisiti, già attualmente in vigore, previsti dalla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.

Vi invitiamo a esaminare il disegno di legge allegato e il rapporto esplicativo nonché a inoltrare, **entro il 15 giugno 2006**, la vostra **presa di posizione, in tre esemplari, alla Segreteria generale del DFE**, Palazzo federale Est, 3003 Berna. Vi saremmo grati se poteste inviarci la vostra presa di posizione anche in forma elettronica, vale a dire per e-mail, all'indirizzo: kanzlei@gs-evd.admin.ch.

Avete inoltre la possibilità di ordinare ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione al seguente indirizzo nel sito Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Vi ringraziamo sentitamente della vostra preziosa collaborazione e vi preghiamo di gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra alta considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA



Joseph Deiss

Allegati:

- Disegno di legge posto in consultazione e rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari della consultazione
- Tavola sinottica